ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO TEMPORANEO AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

# Art. 3

All'onere di lire 2.000.000.000 derivante all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962 1963 si provvede con sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Versione in vigore dal 7 febbraio 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato |
| Estremi | Legge 28 gennaio 1963, n. 30 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1963 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-di-un-assegno-temporaneo-al-personale-dell-1963/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it